



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

**Voce: Ricorso straordinario**

<b>Sommario:</b>	Ricorso straordinario – rifusione spese di lite – non spetta – rifusione contributo unificato – dovuto dalla parte soccombente.
<b>Estremi del provvedimento:</b>	C.G.A. n. 92/13 del 18 giugno 2013 su ric. Str. n.360/12
<b>Massima:</b>	La domanda di rifusione delle spese giudiziali va respinta, giacché per consolidato orientamento tale pronuncia è sempre estranea alla decisione del ricorso straordinario, in cui non è necessario il patrocinio legale. Il diritto della parte ricorrente vittoriosa a ottenere il rimborso del contributo unificato da parte della parte soccombente scaturisce – anche in assenza di domanda di parte o di statuizione espressa sul punto – direttamente dal secondo periodo del comma 6-bis.1. dell' art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, a mente del quale <i>“L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”</i> .
<b>Note</b>	

**Redattore: Avv.S.Abbate**

